

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.	
ALMIRANTE: Iscrizione degli insegnanti alla Previdenza sociale. (2526)	20062	LOZZA e TORRETTA: Valutazione del servizio dei coadiutori di pedagogia negli istituti magistrali. (2719).	20069
ALMIRANTE: Costruzione della ferrovia Eboli-Calitri. (2900)	20063	LOZZA: Mancata concessione dello stanziamento di lire 400 mila al Comitato provinciale assistenza postbellica di Alessandria. (2745)	20070
AMENDOLA PIETRO ed altri: Indennità di studio e straordinari ai maestri dei ruoli speciali transitori. (2715)	20063	MANCINI: Completamento della statale jonica 106 e suo allacciamento alla litoranea adriatica. (2664)	20070
ARIOSTO: Riammissione dei pensionati statali all'assistenza sanitaria dello E. N. P. A. S. (2802)	20064	PAGLIUCA: Regolarità del titolo di specialista ostetrico-ginecologico conseguito dal dottor Lembo presso l'Università di Siena nell'anno 1947. (2586)	20071
ARIOSTO: Mancata designazione dei titolari delle cattedre della Facoltà di economia e commercio nella Università di Roma. (2815)	20064	PINO: Corresponsione delle indennità mensili ai maestri di Messina. (2682)	20071
CASALINUOVO: Completamento della statale jonica n. 106 e suo allacciamento alla litoranea adriatica. (2592)	20065	PRETI: Richiesta di supplenze da parte di maestri residenti nei capiluogo di provincia. (2831)	20072
CARONIA ed altri: Incarichi assegnati al Ragioniere Generale dello Stato. (2830)	20066	SAIJA: Espletamento del servizio telegrafico nel comune di Capo d'Orlando (Messina). (2839)	20072
COLITTO: Costruzione di un mattatoio nel Comune di Boiano (Campobasso). (2740)	20067	SAMMARTINO: Sospensione dei lavori di ricostruzione del ponte S. Agostino nel Comune di Boiano. (2703)	20073
COLITTO: Costruzione della strada di allacciamento del comune di Sepino ad Altilia. (2852)	20067	SILIPO: Completamento e sistemazione della litoranea jonica. (2643)	20073
COLITTO: Sistemazione del cimitero di Busso (Campobasso). (2762)	20067	STORCHI ed altri: Interpretazione del requisito « convivenza » agli effetti della corresponsione ai dipendenti dello Stato della quota complementare. (1834)	20074
COLITTO: Istituzione del cantiere scuola in S. Felice del Molise (Campobasso). (2872)	20067	TITOMANLIO VITTORIA e DAL CANTON MARIA PIA: Differenza di trattamento al personale ex combattente dell'amministrazione delle poste e telegrafi. (2860)	20075
CUTTITA: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 500 posti di notaio bandito il 25 agosto 1949. (2685)	20067	VIGORELLI: Destinazione ad altro uso del posto di ristoro per mondariso di Santhià. (2549)	20076
FODERARO: Redazione del progetto della strada Martirano Lombardo-Pietre Bianche (Catanzaro). (2862)	20068		
FODERARO: Sistemazione degli ufficiali dell'Esercito arruolati nella pubblica sicurezza e ammissione in servizio effettivo dei sottufficiali e delle guardie di pubblica sicurezza ausiliari ammogliati all'atto dell'arruolamento. (2864)	20068		
GIACCHERO: Riconoscimento ufficiale del titolo di insegnante di esperanto. (2504)	20069		
GUADALUPI: Situazione del personale sanitario dell'ospedale civile di Fasano di Puglia (Brindisi). (2914)	20069		

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda applicare i benefici previsti dalla circolare 2 febbraio 1948 (relativa alla iscrizione degli insegnanti alla Previdenza sociale) anche a coloro che ne furono esclusi; per aver superato i quarantacinque anni alla data pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

vista per l'iscrizione stessa; dato che in seguito a tale esclusione sono stati privati di ogni assistenza proprio gli insegnanti più vecchi e benemeriti ». (2526).

RISPOSTA. — « Gli insegnanti non di ruolo, incaricati o supplenti, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione sociale anche se abbiano superato il 45° anno di età, purché rientrino nelle norme dell'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

« Inoltre ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1302, gli insegnanti non di ruolo, per i quali l'assicurazione obbligatoria sia stata iniziata col 1° maggio 1939 o posteriormente, con una retribuzione dalle 800 alle 1500 lire mensili e che all'inizio dell'assicurazione avevano un'età superiore ai 45 anni se uomini e 40 se donne, hanno diritto a liquidare la pensione per vecchiaia anche se non sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e all'articolo 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, purché possano dimostrare:

a) di avere effettuato almeno 5 anni di contribuzione;

b) abbiano versato un importo di contributi non inferiori a tanti quindicesimi di quello previsto dall'articolo 3 del citato decreto n. 126 per diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni che, all'inizio dell'assicurazione, risultano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto a pensione e, comunque, in misura non inferiore ai 5/15 dell'importo medesimo ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è prevista l'emanazione di un progetto legge per la costruzione della ferrovia Eboli-Calitri, prevista fin dal 1860, e che, oltre valorizzare le vallate dei Sele e dell'Ofanto, migliorerebbe le comunicazioni tra la Campania e le Puglie attraverso la Lucania ». (2900).

RISPOSTA. — « La questione riguardante la costruzione della ferrovia Eboli-Calitri ha già formato oggetto di accurato esame da parte del Comitato tecnico istituito in seno alla Commissione interministeriale per lo studio del piano regolatore delle ferrovie.

« Detto Comitato si è già pronunciato favorevolmente in merito alla nuova ferrovia,

però la Commissione non ha ancora confermato tale parere, né ha stabilito il grado di urgenza da attribuire all'attuazione dell'opera stessa.

« Il ritardo nella definizione del piano regolatore delle ferrovie è da attribuire al fatto che la Commissione anzidetta ha anche in corso lo studio generale della sistemazione della viabilità ordinaria in stretta relazione a quella della rete ferroviaria ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMENDOLA PIETRO, SILIPO E LOZZA.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

« Per conoscere su quali principi sia basata la concessione della indennità di studio e di quella di lavoro straordinario per gli insegnanti elementari dei ruoli speciali transitori.

« A tali insegnanti, infatti, l'indennità di studio è corrisposta nella misura di lire 2000 mensili e quella di lavoro straordinario nella misura di lire 450 mensili, mentre dovrebbero essere corrisposte rispettivamente lire 3500 e lire 750, così come vien fatto per gli insegnanti elementari straordinari di grado XI ». (2715).

RISPOSTA. — « Ai maestri del ruolo speciale transitorio viene effettivamente corrisposta l'indennità di studio ed il compenso per lavoro straordinario nella misura indicata.

« La ragione della disparità di trattamento con i maestri di ruolo organico trova il suo principale fondamento e la sua ragione d'essere nella precisa dizione della tabella annessa alla legge 7° gennaio 1949, n. 5, nella quale è specificato che ai maestri di ruolo organico viene corrisposta l'indennità di studio nella misura di lire 3500 mensili e quella per il lavoro straordinario nella misura di lire 750, mentre ai maestri non di ruolo organico viene corrisposta la somma di lire 2000 per l'indennità di studio e lire 450 per il lavoro straordinario.

« La figura giuridica del maestro del ruolo speciale transitorio non è in alcun modo assimilabile a quella del maestro del ruolo organico, sia per quanto concerne le modalità dell'assunzione, sia per quanto concerne lo sviluppo di carriera ed il trattamento economico che viene ad esso corrisposto, sia, infine, per quanto concerne la sua utilizzazione nella scuola.

« In effetti, mentre il maestro di ruolo organico viene assunto in seguito a regolare concorso per titoli ed esami, quello del ruolo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

speciale transitorio viene assunto in seguito a concorso per soli titoli ed inoltre, mentre il primo ha uno sviluppo di carriera dal grado XII al grado IX del gruppo B, il maestro del ruolo speciale transitorio svolge la sua carriera nell'ambito dei primi due gradi (XII e XI).

« Infine, per quanto concerne la sua utilizzazione nella scuola, il maestro del ruolo speciale transitorio si avvicina più al maestro provvisorio che non a quello del ruolo organico, come si evince anche dal disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, nel quale è precisato che i maestri del ruolo speciale transitorio vengono assegnati nei limiti dei posti vacanti dopo i trasferimenti e dopo le nomine dei vincitori dei concorsi e, in mancanza dei posti disponibili, sostituiscono titolari di classe temporaneamente assenti.

« Sulla base di tutti questi elementi, questa Amministrazione ritiene che ai maestri del ruolo speciale transitorio non possano essere liquidate le indennità in parola, nella misura diversa da quella di cui attualmente godono ».

Il Ministro
GONELLA.

ARIOSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se — in considerazione delle presenti difficoltà in cui si dibatte la benemerita classe dei pensionati statali, i quali, oltre a percepire pensioni assolutamente insufficienti, sono anche privati, nell'età in cui ne hanno maggior bisogno, dell'assistenza sanitaria di cui potevano godere prima del collocamento a riposo — non ritenga doveroso disporre, in attesa che venga approvata la legge che unificherà gli enti di previdenza ed assistenza, che i pensionati statali siano riammessi, con provvedimento legislativo urgente, a godere dell'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. ». (2802).

RISPOSTA. — « Per incarico avuto dall'onorevole Presidente del Consiglio si desidera dare assicurazione che si è più che sensibili alle difficoltà lamentate dai pensionati statali, in specie per essere i medesimi privi di quella assistenza sanitaria che l'E.N.P.A.S. loro prestava prima del collocamento a riposo.

« Sull'argomento, tuttavia, risulta che già è stata richiamata l'attenzione della Camera dei deputati, e segnatamente della XI Commissione, presso la quale giace da tempo la proposta di legge dell'onorevole Titomanlio Vittoria (n. 480), intesa appunto a rendere

partecipe la categoria di cui trattasi dei benefici assistenziali auspicati.

« Comunque, è indispensabile rilevare che il problema presenta un particolare aspetto finanziario, in quanto il costo complessivo dell'assistenza può preventivarsi sui cinque miliardi di lire, dei quali non meno della metà da addossarsi allo Stato. Su questo punto va altresì segnalato che il Ministero del tesoro ha già formulato riserve sulla possibilità, per il bilancio statale, di accollarsi, almeno per il momento, un tale onere ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

ARIOSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per regolarizzare la anormale situazione che si è venuta a creare nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma in seguito alla mancata designazione dei titolari delle cattedre di tecnica bancaria e professionale, matematica finanziaria e attuariale e merceologia, i cui professori ordinari sono stati collocati fuori ruolo per limiti di età. Si rileva a questo proposito che le sollecitazioni inviate al riguardo dal Ministero alla suddetta Facoltà, oltre ad essere tardive, non hanno sortito alcuno effetto, cosicché, alla chiusura dei corsi, la situazione è ancora quella iniziale, col pericolo che i corsi stessi, anche se effettuati, non possano avere alcun valore e, di conseguenza, non vengano ritenuti validi neppure gli esami ». (2815).

RISPOSTA. — « Sembra, anzitutto, opportuno ricordare che, a norma dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, « spetta alla Facoltà o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili », e cioè stabilire a quali discipline i posti stessi debbano essere assegnati e se essi debbano essere ricoperti mediante concorso o mediante trasferimento.

« L'articolo 1 della legge 27 luglio 1949, n. 449, modificando l'articolo 67 del citato testo unico stabilisce, poi, che, qualora un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministero può far luogo al bando di concorso, udita la Facoltà interessata ed il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, entro il 30 aprile.

« Da quanto esposto appare che la Facoltà non è tenuta a provvedere stabilmente ai posti di ruolo resisi disponibili, prima che sia tra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

scorso tale termine, e che il Ministero non può, d'ufficio, provvedere in merito dovendo, in ogni caso, sentire la Facoltà competente, ed il Consiglio Superiore.

« Ciò premesso si osserva che nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma vi sono attualmente 4 posti di professori di ruolo disponibili, 3 di essi vacanti dal 1° novembre 1947, in seguito al collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, dei professori Nicola Garrone, ordinario di tecnica bancaria e professionale, Francesco Paolo Cantelli, ordinario di Matematica generale e finanziaria e Gennaro Mondaini, ordinario di Storia economica, successivamente deceduto il 2 febbraio 1948; uno vacante dal 1° novembre 1949 con il collocamento fuori ruolo del professore Giorgio Bosco, ordinario di Merceologia.

« Per il professore Cantelli la Facoltà proponeva che non venisse, in via eccezionale, sostituito nell'insegnamento. Tale proposta veniva sottoposta all'esame del Consiglio superiore che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1251 sopra citato, era tenuto ad esprimere il proprio giudizio in merito.

« La proposta, peraltro, non riportava la maggioranza richiesta per la sua approvazione da parte del detto Consesso.

« Di ciò veniva data comunicazione alla Facoltà, facendosi presente che ai professori fuori ruolo non avrebbe potuto più essere conferito l'incarico d'insegnamento nella disciplina di cui erano titolari. Contro il deliberato del Consiglio superiore il professore Cantelli ebbe ad avanzare ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il detto ricorso è tuttora pendente.

« Avuto riguardo a tale situazione e poiché sembrava imminente la modifica del citato decreto legislativo n. 1251, che avrebbe abolito il mantenimento eccezionale nella Cattedra dei professori fuori ruolo, si ritenne, in un primo tempo, opportuno attendere ancora qualche tempo prima di invitare la Facoltà a pronunciarsi circa l'utilizzazione dei 3 posti di ruolo resisi vacanti nel modo sopra indicato.

« Il Ministero, successivamente, invitò il Rettore dell'Università di Roma a richiamare l'attenzione delle varie Facoltà, tra cui quella di Economia e commercio, sulla necessità di adottare le proprie determinazioni in merito ai posti vacanti da oltre un biennio (nel caso di esame quelli già assegnati alla tecnica bancaria e professionale, Matematica generale e finanziaria, Storia economica).

« In data 21 marzo perveniva la deliberazione della Facoltà di Economia e commercio in riferimento ai posti vacanti da oltre un biennio.

« Poiché quanto veniva detto nel verbale dell'adunanza della Facoltà di Economia e commercio non corrispondeva alla situazione di fatto e di diritto dei posti di ruolo in discussione, con nota in data 3 aprile 1950, venivano forniti precisi elementi alla Facoltà medesima, invitandola a dare chiarimenti sul proprio deliberato, specie, per quanto concerneva gli insegnamenti di Tecnica bancaria e professionale, Matematica generale e finanziaria e Storia economica. Si fa, pertanto, riserva di fornire ulteriori comunicazioni in proposito, non appena possibile.

« Per quanto riguarda infine i corsi d'insegnamento svoltisi nel corrente anno per le discipline su indicate, non sembra che ormai possa farsi utilmente luogo al conferimento dell'incarico ad altri docenti, dato che il periodo delle lezioni volge al termine. Peraltro nessun danno potrà venire agli studenti per la situazione di fatto verificatasi ».

Il Ministro
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se nel programma decennale delle opere pubbliche da eseguire nel Mezzogiorno, non ritenga necessario comprendere i lavori di completamento della statale jonica n. 106 e di allacciamento della stessa alla litoranea adriatica, accogliendo così i voti ripetutamente espressi da autorità ed enti per la risoluzione dell'annoso problema, di fondamentale importanza per lo sviluppo dei traffici dell'intero Mezzogiorno ». (2592).

RISPOSTA. — « La strada statale Jonica della lunghezza di chilometri 525 entro il corrente anno sarà sistemata con piano stradale bitumato per una lunghezza di chilometri 393.

« Attualmente sono in corso lavori per la sistemazione di chilometri 85.400 di strada, lavori di costruzione di nuovi tronchi, costruzione di manufatti vari per un complesso di 800 milioni.

« Si trovano inoltre in corso di approvazione i progetti per la costruzione del ponte sul fiume Neto e di quello sul torrente Cappellini per un importo di lire 170 milioni e sono in corso di studio i progetti per la costruzione del ponte sul fiume Nicà e per la sistemazione del tratto di strada tra i chilometri 140 e 145 per l'importo di 70 milioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

In complesso con qualche limitazione di carico per i camions in corrispondenza di 7 ponti in legno (di cui 5 in avanzato corso di ricostruzione) la strada è già tutta regolarmente percorribile. Si ha motivo di ritenere che l'intera strada Jonica da Taranto a Reggio Calabria, entro il 1951 sia interamente percorribile con piano stradale ampio e comodo anche totalmente bitumato, salvo pochi tratti di strada di nuova costruzione sui quali non sarà possibile procedere alla pavimentazione bitumata finché la nuova sede stradale non avrà raggiunto il necessario costipamento. Secondo infine un vasto programma di miglioramento della detta strada statale si ha in animo di apportare una variante nel tratto fra Brancaleone e Bianconovo (variante della Foresta) in base alla quale il percorso attuale sul tratto stesso da 16 potrebbe essere ridotto a chilometri 11.

« Poiché però la spesa relativa è assai rilevante aggirandosi sulla cospicua somma di lire 350 milioni, per poter realizzare tale programma sarà necessario adottare un apposito provvedimento legislativo, subordinato naturalmente al reperimento dei fondi necessari non essendo possibile far fronte alla spesa stessa coi fondi ordinari di bilancio.

« Pertanto il problema da prendere in studio per la sistemazione definitiva della strada statale 106, viene ad essere un problema essenzialmente finanziario, la cui soluzione non rappresenta un compito esclusivo di questo Ministero, ma si allaccia alle possibilità finanziarie dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CARONIA, MASTINO DEL RIO, VIOLA, CODACCI PISANELLI e DE MARTINO CARMINE. — *Al Ministro del tesoro e ad interim del bilancio.* — « Per conoscere il nome dei singoli Consigli di amministrazione di società ed enti statali e parastatali o privati, ai quali è stato autorizzato a partecipare il ragioniere generale dello Stato, sia in tale veste, sia a titolo personale ». (2830).

RISPOSTA. — « Per disposizione delle relative norme di legge il ragioniere generale dello Stato fa parte dei Consigli di amministrazione dei seguenti enti statali e parastatali:

a) Monopoli di Stato e dipendente Istituto sperimentale dei tabacchi;

b) Azienda recupero alienazioni residuati (A.R.A.R.);

c) Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza;

d) Istituto ricostruzione industriale (I.R.I.);

e) Istituto centrale di statistica.

« Egli fa anche parte per legge del Comitato per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) che sta per essere soppresso.

« Lo stesso funzionario è stato nominato, su designazione del Ministro del tesoro, a rappresentare il Ministero, insieme ad altri funzionari del Tesoro, nei seguenti Consigli di amministrazione di Enti statali e parastatali:

a) Ferrovie dello Stato;

b) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS);

c) Consorzio di credito per le opere pubbliche.

« Infine il ragioniere generale è stato di recente autorizzato a partecipare al Consiglio di amministrazione della S.P.E.I. (Società per esportazioni ed importazioni) di proprietà dell'A.R.A.R., che cura attualmente soltanto l'importazione per conto dello Stato dei macchinari da assegnare a mutuo sui fondi E.R.P. per la media e piccola industria.

« È bene precisare che corrisponde, oltre che ad una necessità di servizio, anche ad una vecchia consuetudine di tutti i tempi della nostra amministrazione, che la rappresentanza dei Ministeri interessati nei Consigli degli enti, che operano per interessi statali ad essi delegati, sia affidata ai funzionari di grado elevato che, per la loro posizione, è da presumere siano i più qualificati depositari della fiducia dell'Amministrazione. Inoltre la loro alta posizione di impiego li rende particolarmente esperti nella speciale materia amministrativa in cui operano gli enti stessi.

« Per questo motivo le stesse leggi o norme statutarie o regolamentari spesso chiamano a far parte di diritto dei Consigli di amministrazione di detti enti i funzionari che occupano determinate cariche (ragioniere generale dello Stato, direttore generale del Tesoro, della Cassa depositi e prestiti e di altre determinate direzioni generali dei Ministeri).

« Gli enti di cui fa parte di diritto il ragioniere generale dello Stato operano tutti nel campo tributario o finanziario (Monopoli di Stato, Cassa depositi e Istituti di previdenza) o gestiscono cospicui patrimoni di proprietà statale che interessano direttamente la finanza statale (A.R.A.R., I.R.I.) od infine esercitano una attività di studio e di indagini in cui la competenza professionale del ragioniere gene-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

RISPOSTA. — « Le prove scritte del concorso per esami a 500 posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1949, avranno luogo nel mese di settembre 1950.

« Il termine di giorni 90 fissato, a pena di decadenza, dal decreto ministeriale suddetto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è scaduto fin dal 24 febbraio 1950 e pertanto non è possibile riaprire il termine stesso onde consentire ai giovani che completeranno la pratica notarile il 30 settembre 1950 di poter partecipare al concorso ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali motivi il Genio civile di Catanzaro non ha provveduto — nonostante la esplicita richiesta fattagli dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro con lettera n. 26679 del 28 dicembre 1946 e successive sollecitazioni — alla redazione del progetto della strada Martirano Lombardo-Pietre Bianche, da lunghi anni reclamata dalle popolazioni interessate e riconosciuta di grande necessità; e, qualora ciò sia avvenuto, a quanto pare, per i molti impegni incumbenti sul personale di quell'Ufficio del Genio civile, perché non si è dato incarico per la redazione del progetto stesso ad un professionista privato, come consentono le disposizioni vigenti ». (2862).

RISPOSTA. — « Nel programma esecutivo dei lavori da eseguire nella Calabria coi fondi a sollievo della disoccupazione durante l'esercizio 1946-47 era invero prevista la spesa di lire 40 milioni per la costruzione di un primo lotto della strada Martirano-Pietre Bianche o San Giovanni.

« In conseguenza di ciò si era disposta la redazione del relativo progetto. Senonché tenuto conto delle difficoltà cui l'Ufficio del Genio civile di Catanzaro sarebbe andato incontro sia per la deficienza numerica del personale tecnico, sia perché con la costruzione del primo lotto di strada (di circa 2 chilometri) non si sarebbe raggiunta una finalità funzionale della strada stessa la compilazione del progetto venne sospesa, e tale sospensione fu mantenuta perché poi il programma di cui sopra non ebbe pratica attuazione per mancanza di finanziamento.

« Sarà tuttavia esaminata la possibilità di provvedere alla inclusione dell'opera di che trattasi nel programma che eventualmente sarà predisposto, qualora abbia corso il prov-

vedimento legislativo in corso di esame presso il Parlamento per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

« Allo stato delle cose, peraltro, non può essere dato alcun affidamento in ordine alla richiesta formulata di affidare la redazione del progetto della strada in parola ad un professionista privato, nel caso non sia possibile provvedere da parte dell'ufficio competente, in quanto manca la premessa necessaria per giustificare la redazione del progetto e cioè il finanziamento dell'opera ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore degli ufficiali dell'Esercito arruolati volontariamente nel 1948 nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che a distanza di due anni non hanno ancora ottenuto una definitiva sistemazione.

« E per conoscere, altresì, se non ritenga di ammettere in servizio effettivo i sottufficiali e le guardie di pubblica sicurezza ausiliari, che all'atto dell'arruolamento erano ammogliati e che per questo motivo soltanto sono stati finora esclusi dai ruoli effettivi ». (2864).

RISPOSTA. — « Nel marzo del 1948, in connessione con le esigenze eccezionali di servizio, venne effettuato un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, autorizzato con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, con la possibilità, per gli arruolati, di conseguire il passaggio nei ruoli effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza soltanto partecipando, gli ufficiali, ai normali concorsi per esami, e le guardie all'arruolamento ordinario, sempreché gli uni e le altre fossero stati in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative per il reclutamento del personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

« Molti degli ufficiali (n. 19) hanno già partecipato al concorso testé conclusosi per passaggio in servizio permanente; gli altri, o sono privi dei requisiti prescritti dalla legge o quanto meno hanno inteso sottrarsi al vaglio degli esami e del successivo corso di esperimento.

« Ciò posto, nessun provvedimento s'intende promuovere in quanto esso nessuna giustificazione avrebbe in rapporto alle esigenze di servizio, tenuto anche conto che il servizio, prestato in qualità di ufficiali comandati, non può offrire completi elementi di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

valutazione; né d'altronde, l'amministrazione può privarsi del diritto di assicurarsi, attraverso il vaglio di regolari concorsi pubblici, la discriminazione degli aspiranti, per garantire con esso anche il rinnovamento dei quadri.

« Si deve concludere analogamente per le guardie. Infatti, si è provveduto ad avviare ai corsi di istruzione, presso le scuole allievi guardie, tutti gli elementi in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento ordinario ed essi sono stati così immessi nei ruoli organici, reintegrando le vacanze dei ruoli stessi.

« Occorre rilevare, infatti, che l'Amministrazione ha in ogni tempo accolto le domande di proscioglimento di tutti coloro che lo hanno chiesto. Pertanto, coloro i quali, pur sapendo di non possedere i requisiti per la nomina in ruolo, sono rimasti in servizio, hanno soddisfatto un interesse del tutto personale, che l'Amministrazione ha cercato sempre di assecondare, compatibilmente con le esigenze di servizio, che in materia non possono non avere carattere di assoluta preminenza ».

Il Ministro
SCELBA.

GIACCHERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, come avviene già in alcuni altri Stati europei, di istituire un controllo statale per il riconoscimento ufficiale del titolo di insegnante di esperanto a simiglianza di quanto già attuato per il titolo di insegnante di stenografia ». (2504).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene opportuno istituire un controllo statale per il riconoscimento ufficiale del titolo di insegnante di esperanto, perché detta lingua non figura come materia di insegnamento negli Istituti dipendenti. D'altra parte, essa non ha ancora affermato la sua supremazia nelle lingue che aspirano al riconoscimento di lingua internazionale ».

Il Ministro
GONELLA.

GUADALUPI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere — in relazione alla risposta data, con nota n. 666/900 urgentissima del 19 aprile 1950, dal Ministro dell'interno, a sua precedente interrogazione n. 2250, annunciata nella seduta del 18 marzo 1950 — se effettivamente gli accertamenti sono stati disposti e quali conclusioni si sono avute relativamente alle richieste avanzate da

alcuni sanitari del luogo per la partecipazione sui proventi di cura e per la sistemazione dell'organico del personale sanitario dell'ospedale civile di Fasano di Puglia (Brindisi) ». (2914).

RISPOSTA. — « Gli accertamenti ispettivi disposti a cura del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono stati festé conclusi.

« Le risultanze sono in corso di esame per gli eventuali provvedimenti.

« Su di essi si fa riserva di comunicazioni ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

LOZZA E TORRETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia d'avviso che il servizio dei « coadiutori » degli insegnanti di pedagogia negli istituti magistrali debba essere valutato e considerato, al fine dei concorsi alla direzione didattica, equipollente a quello degli incaricati alle direzioni didattiche. I « coadiutori » sono forniti di diploma alla vigilanza o di laurea, hanno lunghi anni di esperienza magistrale, adempiono una funzione di direzione della massima delicatezza, ma la qualifica oggi è ancora quella di insegnante elementare ». (2719).

RISPOSTA. — « Si premette che i termini generici della richiesta, non consentono di stabilire con certezza a quali precisi effetti, nei concorsi a posti di direttore didattico dovrebbero essere considerati e valutati sullo stesso piano il servizio prestato dai maestri in qualità di coadiutori degli insegnanti di pedagogia negli istituti magistrali ed il servizio prestato dai maestri in qualità di incaricati nelle direzioni didattiche vacanti.

« Dal contenuto del secondo periodo sembra che si intenda caldeggiare l'ammissione degli anzidetti « coadiutori » ai concorsi a posti di direttore didattico per soli titoli previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, così come è stato stabilito per gli incaricati di direzione didattica per effetto dell'emendamento Pucci-Carcatera alla norma del sopracitato decreto legislativo n. 373 che stabilisce le categorie di persone da ammettersi ai detti concorsi per soli titoli.

« Ove sia questo l'intendimento, si osserva che nell'emendamento Pucci-Carcatera è detto che sono ammessi ai concorsi per soli titoli « i maestri che... (*omissis*) abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo ».

« Data la chiarezza del testo della norma che il Ministero dovrà applicare, è da escludere che ai concorsi per soli titoli possano essere ammesse altre categorie di persone all'infuori dei maestri che abbiano esercitato per due anni l'incarico effettivo di direttore didattico, incarico che è cosa ben diversa da quello di « coadiutore » dell'insegnante di pedagogia negli istituti magistrali.

« E appena il caso di aggiungere che l'Amministrazione esegue le leggi secondo il loro dettato e che quindi il Ministero, per quanto concerne l'esecuzione dell'emendamento Pucci-Carcattera, non potrà disporre i propri provvedimenti se non nei limiti della norma legislativa.

« Si chiede anche che il servizio di « coadiutore » sia « valutato », ai fini dei concorsi a posti di direttore didattico, e poiché i detti concorsi sono o per soli titoli o per titoli ed esami, può farsi l'ipotesi che si sia inteso di chiedere che il titolo posseduto dai « coadiutori » sia valutato in tutti i detti concorsi alla pari del titolo posseduto da coloro che abbiano tenuto per un qualsiasi periodo di tempo l'incarico direttivo.

« In ordine a tale ipotesi si osserva che non esiste, nelle disposizioni vigenti, una tabella che stabilisca quali siano i titoli da valutarsi nei concorsi a posti di direttore didattico, bensì per la valutazione dei titoli, è da tenersi presente il combinato disposto degli articoli 30 e 57 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, i quali deferiscono alla commissione giudicatrice il compito di determinare i titoli da valutarsi e il valore da attribuirsi ad essi.

« Il Ministero, di conseguenza, non ha competenza a disporre alcuna speciale valutazione per il servizio di coadiutore.

« Secondo i bandi dei concorsi indetti, gli aspiranti potevano produrre qualsiasi titolo ritenuto utile nel proprio interesse: vedranno poi le commissioni giudicatrici quali dei titoli presentati siano da prendersi in considerazione agli effetti dei concorsi e quindi agli effetti delle relative graduatorie ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali motivi non è stato concesso lo stanziamento di lire 400.000 al Comitato provinciale assistenza post-bellica di Alessandria, stanziamento che dovrebbe essere devo-

luto nei sussidi straordinari, a favore di invalidi di guerra, di famiglie dei caduti, di sinistrati, ecc., giusta delibera n. 70 del 3 marzo 1950 del Comitato stesso, che porta la firma anche del prefetto ». (2745).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Il Ministero, non appena assicurata l'assegnazione dei necessari fondi di bilancio, ha autorizzato il prefetto di Alessandria ad anticipare la somma occorrente per i sussidi straordinari deliberati da quel Comitato provinciale per l'assistenza pubblica nello scorso mese di marzo ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il completamento della statale Jonica 106 e per l'allacciamento della stessa alla litoranea adriatica in accoglimento dei voti ripetutamente formulati da enti e popolazioni della Calabria, della Lucania e della Puglia ». (2664).

RISPOSTA. — « La strada statale Jonica della lunghezza di chilometri 525 entro il corrente anno sarà sistemata con piano stradale bitumato per una lunghezza di chilometri 393.

« Attualmente sono in corso lavori per la sistemazione di chilometri 85.400 di strada, lavori di costruzione di nuovi tronchi, costruzione di manufatti vari per un complesso di 800 milioni.

« Si trovano inoltre in corso di approvazione i progetti per la costruzione del ponte sul fiume Neto e di quello sul torrente Cappellini per un importo di lire 170 milioni e sono in corso di studio i progetti per la costruzione del ponte sul fiume Nicà e per la sistemazione del tratto di strada tra i chilometri 140 e 145 per l'importo di 70 milioni. In complesso con qualche limitazione di carico per i camions in corrispondenza di 7 ponti in legno (di cui 5 in avanzato corso di ricostruzione) la strada è già tutta regolarmente percorribile. Si ha motivo di ritenere che l'intera strada Jonica, da Taranto a Reggio Calabria, entro il 1951 sia interamente percorribile con piano stradale ampio e comodo anche totalmente bitumato, salvo pochi tratti di strada di nuova costruzione sui quali non sarà opportuno procedere alla pavimentazione bitumata finché la nuova sede stradale non avrà raggiunto il necessario costipamento. Secondo, infine, un vasto programma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

di miglioramento della detta strada statale si ha in animo di apportare una variante nel tratto fra Brancaleone e Biancònovo (variante della Foresta) in base alla quale il percorso attuale sul tratto stesso da 16 potrebbe essere ridotto a chilometri 11.

« Poiché però la spesa relativa è assai rilevante aggirandosi sulla cospicua somma di lire 350 milioni, per poter realizzare tale programma sarà necessario adottare un apposito provvedimento legislativo, subordinato naturalmente al reperimento dei fondi necessari non essendo possibile far fronte alle spesa stessa coi fondi ordinari di bilancio. Pertanto il problema da prendere in istudio per la sistemazione definitiva della strada statale 106, viene ad essere un problema essenzialmente finanziario, la cui soluzione non rappresenta un compito esclusivo di questo Ministero, ma si allaccia alle possibilità finanziarie dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se dopo oltre un anno e mezzo dalle denunce documentate sottoscritte da numerosi sanitari e dopo una inchiesta ministeriale vi sono ancora ostacoli burocratici o politici da superare per l'applicazione della legge nei confronti del dottor Lembo Mario, aiuto straordinario nell'ospedale Ascalesi di Napoli, accusato di servirsi del titolo di specialista in ostetricia e ginecologia conferitogli illegalmente dall'Università di Siena nel 1947, titolo che avrebbe dovuto essere annullato con la maggiore celerità per ovvie ragioni di pubblico interesse ed in specie perché a carico dello pseudo specialista sunnominato sono in corso e si moltiplicano procedimenti penali per omicidi colposi dipendenti da imperizia nella propria professione ». (2586).

RISPOSTA. — « L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità inviò, a suo tempo, al Ministero un esposto di un gruppo di medici chirurghi residenti a Napoli avverso la designazione del dottor Mario Lembo alla carica di direttore del reparto di ostetricia e ginecologia nell'ospedale Ascalesi di Napoli.

« In particolare veniva messo in rilievo la circostanza che il predetto dottor Lembo aveva in precedenza ottenuto il titolo di « specialista in ostetricia e ginecologia » presso l'Università di Siena in maniera non conforme alle disposizioni di legge che disciplinano le scuole di specializzazione.

« Il Ministero, dopo aver chiesto ed ottenuto da parte della Università di Siena le informazioni e i dati relativi, ha ritenuto necessario sottoporre la questione all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che sino adesso, però, non ha fatto conoscere, il proprio parere, che è stato, comunque, anche recentemente sollecitato.

« Secondo quanto è dato presumere, la questione verrà esaminata dal predetto Consiglio nella imminente adunanza e si assicura che il Ministero non mancherà di adottare, con ogni sollecitudine, le relative determinazioni.

« Si fa pertanto riserva di comunicare ulteriori notizie in proposito ».

Il Ministro
GONELLA.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali ai maestri elementari del comune di Messina e di altri centri non si sono regolarmente corrisposte le indennità mensili (di studio, di presenza, ecc.), il cui mancato o ritardato pagamento incide sul complesso dello stipendio, del quale esse fanno parte integrante. Ed i motivi altresì, per i quali i predetti insegnanti attendono ancora il conguaglio dell'indennità di presenza dal 1° novembre 1948 al luglio 1949.

« Tutto questo a differenza di quanto avviene in altri Provveditorati e nella vicina Calabria, dove le dette indennità vengono regolarmente corrisposte ogni mese ».

RISPOSTA. — « In merito ai rilievi mossi circa il ritardato pagamento delle indennità spettanti ai maestri della provincia di Messina, si comunica quanto appresso:

« *Indennità di studio.* — Viene liquidata a tutti i maestri il 27 di ogni mese, unitamente allo stipendio.

« *Premio giornaliero di presenza.* — È stato pagato a tutto il mese di marzo 1950 ed è in corso il pagamento del periodo maturato, a decorrere dal 1° aprile 1950.

« *Conguaglio premio di presenza dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.* — Considerato che il Tesoro non ha ancora stanziato i necessari fondi, il provveditore agli studi di Messina è stato autorizzato a procedere alla relativa liquidazione prelevando l'importo occorrente dai fondi della contabilità speciale.

« Risulta peraltro al Ministero che i maestri elementari di Messina non hanno avuto ancora occasione di lagnarsi per ritardi nella corresponsione degli assegni loro spettanti in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

quanto sono consapevoli che, se qualche indennità non viene talora liquidata con la auspicata tempestività, ciò è dovuto alla complessità delle operazioni contabili che comportano un gravoso lavoro per gli uffici scolastici ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno modificare la disposizione la quale stabilisce che i maestri risidenti nel capoluogo di provincia possono chiedere, agli effetti della supplenza, fino a tre circoli didattici degli altri comuni della provincia, riservati ai maestri con abitazione stabile nei comuni stessi. La modificazione si chiede, in quanto in molte provincie, mentre nel capoluogo risiedono numerosissimi insegnanti poveri, che restano senza supplenza, gli insegnanti non di ruolo risidenti negli altri comuni sono poco numerosi ed appartengono a famiglie benestanti ». (2831).

Risposta. — « Non è esatto, alla stregua delle disposizioni emanate dal Ministero con la Ordinanza 1144-21 del 4 aprile 1950, quanto affermato e cioè che i maestri residenti nel capoluogo di provincia possono chiedere, agli effetti della supplenza, fino a tre circoli didattici degli altri comuni della provincia.

« La disposizione emanata con la citata Ordinanza dice, infatti, testualmente:

« I maestri che, oltre alle nomine provvisorie, aspirano anche alle supplenze, se residenti in uno dei comuni diversi dal capoluogo della provincia, possono indicare per tali supplenze, un solo circolo, che non comprenda le scuole del capoluogo della provincia. In mancanza di tale indicazione essi vengono considerati come aspiranti alle supplenze del circolo di residenza.

« I maestri che risiedono nel comune capoluogo di provincia possono chiedere, agli effetti della supplenza, fino a tre circoli compresi nel capoluogo stesso; in mancanza di tale indicazione il provveditore stabilisce i circoli del capoluogo ai quali il maestro è assegnato ».

« Ragioni di carattere amministrativo e didattico hanno imposto la emanazione di una disposizione che limiti l'assegnazione delle supplenze per ogni aspirante ad un solo circolo didattico. Infatti le supplenze, a differenza degli incarichi provvisori, sono normalmente di durata breve ed alcune volte anche brevissima e cioè di due o tre giorni; in tale

stato di fatto sarebbe materialmente impossibile da parte del direttore didattico — e molte volte non conveniente neppure per l'insegnante stesso — chiamare, in base alla graduatoria provinciale, per tali supplenze, insegnanti che si trovino in località lontane molte decine ed, a volte, centinaia di chilometri.

« Posta così la necessità di limitare ad un territorio ben circoscritto e di non vasta estensione, la possibilità di nomina, il Ministero ha inteso usare un trattamento equo sia agli insegnanti delle zone periferiche che a quelli del capoluogo.

« Infatti mentre i primi possono richiedere, ai fini delle supplenze, le scuole dipendenti da un solo circolo didattico, il quale non comprenda le scuole del capoluogo di provincia, ai maestri del capoluogo è concesso di far domanda per le scuole comprese in tre circoli del capoluogo stesso.

« Come si vede, il Ministero si è reso conto delle condizioni particolari degli insegnanti del capoluogo, ma non avrebbe potuto consentire a questi ultimi di aspirare alle scuole di tutti gli altri circoli della provincia, oltre quelli del capoluogo, senza creare gravi intralci al funzionamento del servizio scolastico e senza sollevare le rimostranze degli insegnanti delle località periferiche, che vedono la possibilità di una supplenza soltanto nei vuoti che si formino momentaneamente nelle scuole dipendenti dal solo circolo di appartenenza ».

Il Ministro
GONELLA.

SAIJA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se, considerato che:

1°) il centro del comune di Capo d'Orlando (provincia di Messina) occupa una preminente posizione nel campo dell'economia nazionale per quanto attiene alla produzione ed esportazione verso l'estero di pregiati prodotti agrumari ed ortofrutticoli;

2°) il servizio telegrafico, che è l'indispensabile veicolo di rapida comunicazione, specialmente con i paesi esteri acquirenti dei suddetti prodotti, non è attualmente ammesso di domenica; non reputi opportuno ed indispensabile ormai, nell'interesse stesso dell'economia nazionale, emanare apposite norme intese ad assicurare, anche di domenica, l'espletamento del servizio telegrafico nel suddetto centro di Capo d'Orlando ». (2839).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

RISPOSTA. — « La questione dell'apertura festiva delle ricevitorie postali e telegrafiche forma da tempo oggetto di studi e di trattative con le organizzazioni sindacali, per contemperare le esigenze del pubblico e dell'Amministrazione con gli interessi del personale.

« In pendenza di tali trattative, per riparare almeno in parte al giudizio derivante al pubblico della chiusura festiva delle ricevitorie postelettriche, si è disposto con effetto immediato d'accordo con le Società telefoniche concessionarie, perché nei giorni di festa i posti telefonici pubblici curino l'accettazione e il recapito dei telegrammi urgenti.

« Di tale servizio beneficiranno circa 5000 località, fra le quali è compresa quella di Capo d'Orlando ».

Il Ministro
SPATARO.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sono a conoscenza della crescente agitazione che si verifica tra la popolazione di Boiano a causa della sospensione dei lavori di ricostruzione del ponte Sant'Agostino, se non intendano pertanto disporre la ricostruzione con l'urgenza che il superiore interesse generale impone, anche in relazione al solenne voto espresso in una recente assemblea dei rappresentanti delle locali categorie produttrici, la cui attività, già tanto pregiudizievole per ragioni di povertà connaturata, rischia di perire irrimediabilmente, gravata com'è, oltre tutto, di oneri fiscali fortemente lesivi della vita economica e sociale di quell'importante centro del Molise ». (2703).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione del ponte Sant'Agostino sul fiume Biferno presso Boiano, lungo la strada statale n. 17 fu prevista la impostazione di un impalcato in cemento armato della luce di metri 10 da appoggiare su spalle in muratura.

« Il progetto relativo venne studiato e ritenuto meritevole di approvazione per la parte idraulica.

« Nelle more dell'approvazione del progetto anzidetto alcuni privati iniziarono una costruzione abusiva che arrivava ad appoggiarsi sopra un rudere del muro andatore in destra del vecchio ponte distrutto, costruzione che non fu sospesa non ostante formale diffida fatta dagli agenti della strada, tanto che si rese necessario elevare verbale di contravvenzione.

« Solo in seguito alla contravvenzione i detti privati sospesero la costruzione abusiva.

« Intanto però anche i lavori di ricostruzione del ponte che erano stati dati in consegna, vennero sospesi in attesa che gli abusivi avessero proceduto alla demolizione almeno di quella parte del loro nuovo fabbricato che insisteva nel luogo dove doveva sorgere la spalla destra del ponte.

« Recentemente poi la Prefettura di Campobasso in seguito alle insistenze dell'Amministrazione e degli agricoltori di Boiano i quali temerebbero danni che deriverebbero dalla costruzione del ponte così come era stato progettato, ha segnalato la opportunità di effettuare un sopraluogo per esaminare il modo migliore per far sì che la costruzione del ponte possa eseguirsi senza produrre gli inconvenienti temuti.

« Non si conoscono ancora i risultati di detto sopraluogo e pertanto allo stato delle cose non è possibile assicurare con dati di fatto sul quando e sul come della ripresa dei lavori di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SILIPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intenda annoverare tra le opere più urgenti ed eseguire il completamento della litoranea jonica (statale n. 106), accogliendo il voto espresso ripetutamente dalla Deputazione provinciale di Catanzaro e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della medesima città, in vista dei notevolissimi vantaggi che ne deriverebbero alle popolazioni del Mezzogiorno, in particolare a quelle di Puglia, Lucania e Calabria.

« È convinzione dell'interrogante che il completamento e la sistemazione della litoranea jonica non si debbano oltre differire, in quanto rappresentano una delle indispensabili premesse per lo sviluppo ed incremento economico del Meridione, con riflesso, quindi, sull'economia nazionale.

« Fa infine presente che il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. varie volte, hanno dato assicurazione in merito; ma che, fino ad oggi, si è rimasti nel campo delle promesse platoniche, senza alcun pratico risultato, per cui non sarebbe inopportuno che, uscendo dal campo delle astrazioni, si passasse una buona volta a quello delle realizzazioni ». (2463).

RISPOSTA. — « La strada statale jonica della lunghezza di chilometri 525 entro il corrente anno sarà sistemata con piano stradale bitumato per una lunghezza di chilometri 393.

« Attualmente sono in corso i lavori per la sistemazione di chilometri 85.400 di strada,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

lavori di costruzione di nuovi tronchi, costruzione di manufatti vari per un complesso di 800 milioni.

« Si trovano, inoltre, in corso di approvazione i progetti per la costruzione del ponte sul fiume Neto e di quello sul torrente Cappellini per un importo di lire 170.000.000 e sono in corso di studio i progetti per la costruzione del ponte sul fiume Nicà e per la sistemazione del tratto di strada tra i chilometri 140 e 145 per l'importo di 70 milioni. In complesso con qualche limitazione di carico per i camions in corrispondenza di 7 ponti in legno (di cui cinque in avanzato corso di ricostruzione) la strada è già tutta regolarmente percorribile. Si ha motivo di ritenere che l'intera strada jonica da Taranto a Reggio Calabria, entro il 1951 sia interamente percorribile con piano stradale ampio e comodo anche totalmente bitumato, salvo pochi tratti di strada di nuova costruzione, sui quali non sarà possibile procedere alla pavimentazione bitumata finché la nuova sede stradale non avrà raggiunto il necessario costipamento. Secondo, infine, un vasto programma di miglioramento della detta statale, si ha in animo di apportare una variante nel tratto fra Brancaleone e Bianconovo (variante della Foresta) in base alla quale il percorso attuale sul tratto stesso da 16 potrebbe essere ridotto a chilometri 11.

« Poiché però la spesa relativa è assai rilevante aggirandosi sulla cospicua somma di lire 350 milioni, per poter realizzare tale programma sarà necessario adottare un apposito provvedimento legislativo, subordinato naturalmente al reperimento dei fondi necessari non essendo possibile far fronte alla spesa stessa coi fondi ordinari di bilancio.

« Pertanto il problema da prendere in studio per la sistemazione definitiva della strada statale n. 106, viene ad essere problema essenzialmente finanziario, la cui soluzione non rappresenta un compito esclusivo di questo Ministero, ma si allaccia alle possibilità finanziarie dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

STORCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* « Per conoscere se non ritenga necessarie e urgenti norme integrative sull'interpretazione del requisito « Convivenza » stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, agli effetti della corresponsione ai dipendenti dello Stato della quota complementare di carovita per genitori invalidi e a carico.

« Quanto sopra perché tale requisito viene erroneamente interpretato dagli organi amministrativi nel più rigido significato di « coabitazione », anziché nel suo chiaro senso etimologico di unico consorzio, che si riferisce oltre che al materiale criterio topografico di riunione sotto un medesimo tetto, a un criterio di comunione di mezzi di sostentamento e di solidarietà economica nel sistema di vita familiare, per cui esso non viene meno per temporaneo, fortuito e contingente allontanamento.

« Ed invero, nella circolare n. 100600 del 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro, con la quale vengono impartite norme per l'attuazione del citato decreto legislativo n. 722, si afferma che la « convivenza » non può essere estesa nel caso non vi sia coabitazione, per cui gli organi chiamati ad applicare la legge escludono dalla concessione della quota complementare di carovita quei dipendenti dello Stato che, pur convivendo con i genitori invalidi e a loro carico, debbono, per motivi esclusivamente inerenti alle esigenze del loro servizio, precariamente allontanarsi dalla famiglia, quali, ad esempio, le infermiere collegate presso sanitari e case di cura, gli operai costretti a pernottare sul luogo del lavoro, ecc.

« Contro la predetta rigida interpretazione del requisito di « convivenza » già si è pronunciata la suprema magistratura in riferimento alla corresponsione delle prestazioni assicurative ai fratelli e alle sorelle invalidi e a carico del lavoratore deceduto in conseguenza di infortunio, per i quali la legge 1935 prescrive ai fini del diritto anche la condizione della convivenza col defunto infortunato ». (1834).

RISPOSTA. — « A nome e per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Alla concessione della quota complementare dell'indennità di carovita per i genitori a carico, il Tesoro si oppone in un primo tempo più che per difficoltà del bilancio — si trattava però sempre di concedere un'indennità a centinaia di migliaia di dipendenti da cui sarebbe derivato un onere non indifferente — per l'impossibilità di un efficiente controllo da parte dell'organo erogatore dell'indennità stessa, data l'elasticità dei criteri con cui potevano essere valutati i requisiti del carico e dell'inabilità al lavoro, e la facilità con cui gli interessati potevano procurarsi attestazioni compiacenti al riguardo.

« Per gli stessi motivi, infatti, la concessione di che trattasi — che vigeva sotto di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

versa forma, in forza dei decreti del 1918 e 1920 concernenti le indennità di caroviveri — venne esclusa nella stesura del regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, il quale disciplinò la materia relativa alle predette indennità su nuove basi, e non si credette opportuno ripristinarla nemmeno con la successiva legge 27 giugno 1929, n. 1047, che sostituì l'aggiunta di famiglia alle indennità di caroviveri, nonostante i suoi criteri più larghi.

« Invero, detta concessione, per gli inconvenienti lamentati, avrebbe finito col non rispondere alle sue finalità sociali, sacrificando, peraltro, le scarse disponibilità del bilancio.

« Ciò posto, giova tener presente che al disposto del decreto legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, che sancisce il diritto del dipendente statale alla quota complementare dell'indennità di carovita per i genitori inabili al lavoro, conviventi ed a carico, si giunse dopo approfondito e severo esame della questione; esame non alieno dalla ricerca di un criterio inteso ad evitare possibilmente gli abusi già lamentati ed a contenere l'onere del bilancio entro i limiti concessi dalle disponibilità.

« È anzi da ricordare, al riguardo che fu la stessa Confederazione generale italiana del lavoro, con nota dell'8 ottobre 1945, nell'esaminare il progetto predisposto da questo Ministero circa l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti statali, a chiedere che fosse inserito nell'articolo 4 dello schema di provvedimento, il seguente comma: « si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni ed i genitori i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro e siano conviventi e ad esclusivo carico del dipendente ».

« In altri termini, si stabilì un criterio per il quale la concessione in argomento veniva subordinata al verificarsi di tre precise condizioni di fatto (invalidità, convivenza e carico) che, mentre offrivano la possibilità di un facile controllo da parte dell'Amministrazione interessata, senza prestarsi facilmente ai deprecati abusi, costituivano i migliori indizi per certificare uno stato di effettivo bisogno cui, nelle intenzioni della legge, si voleva venire incontro.

« Tutto ciò premesso, è facile comprendere la necessità che i termini surriportati, relativi alle summenzionate condizioni, siano interpretati secondo il significato per il quale si intese usarli nella stesura del decreto 722, che in fondo non è che il loro significato letterale.

« In particolare, la « convivenza » venne intesa soprattutto nel senso di « coabitazione »

che non solo, è situazione di fatto facilmente controllabile da parte dell'autorità competente e difficile a creare ad arte, ma è anche, salvo eccezioni molto rare, il presupposto della « comunanza di vita » e dell'« unico focolare » impliciti nel significato letterale della parola « convivenza ». Qualunque interpretazione contraria al significato di « coabitazione », ovviamente, darebbe adito ad inconvenienti che il legislatore, a priori, ha inteso evitare anche a salvaguardia del bilancio.

« Per i motivi che precedono, questo Ministero non può non manifestare avviso contrario alla modifica dell'articolo 2 del citato decreto 722, nel senso desiderato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

TITOMANLIO VITTORIA E DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere il motivo perché al personale di terza categoria ex combattenti, che deve essere inquadrato in ruolo, non si conceda il medesimo trattamento del personale di seconda categoria.

« Infatti, gli ex combattenti della seconda categoria iniziano la carriera dal grado XII invece che dal XIII, avendo un beneficio di nove anni di servizio attivo. Il personale di terza categoria ex combattenti attende l'esame e la soluzione del problema e chiede in conseguenza all'Amministrazione l'applicazione dei medesimi benefici, e che faccia ad essi iniziare la carriera dal grado di primo commesso e non da commesso, come attualmente viene applicato ». (2860).

RISPOSTA. — « La differenza di trattamento, fatta al personale ex combattente a seconda che l'inquadramento avvenga in ruolo di gruppo C o in ruolo subalterno, non deriva da norme riguardanti soltanto questa Amministrazione, ma dalla applicazione degli articoli 12 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, 6 del regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 e 12 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che riguardano il personale di tutte le Amministrazioni statali.

« Pertanto non sarebbe formalmente possibile e non sarebbe giustificato che le anzidette norme generali venissero modificate nei riguardi dei soli dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, spettando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri studiare, se del caso, farsi promotrice di un provvedimento legislativo d'indole generale che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1950

estenda al personale subalterno ex combattente di tutte le Amministrazioni il beneficio dell'inquadramento in ruolo al grado superiore all'iniziale ».

Il Ministro
SPATARO.

VIGORELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — « Per sapere:

1°) se risponde a verità che il posto di ristoro per le mondariso di Santhià — nel quale trovano ricovero ed assistenza circa 3000 mondine durante la sosta del viaggio dalla residenza alla località di lavoro — sia stato destinato dalla Intendenza di finanza ad altro uso; e come, in caso affermativo, per evitare una causa di giustificato disagio ed agitazione delle interessate, intendano provvedere immediatamente alla sua sostituzione, in vista dell'imminente inizio della monda del riso;

2°) in quale modo intendano ricostruire o riadattare gli altri posti di ristoro dei paesi di transito danneggiati dalla guerra, di cui l'Ente risi più non si occupa, perché gli stabili relativi sono passati in proprietà dello Stato ». (2549).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, venuto a conoscenza del fatto che la Intendenza di finanza di Vercelli aveva autorizzato la destinazione dell'immobile, già casa del fascio di Santhià, adibito a posto di ristoro per mondariso, a sede degli uffici delle imposte e registro e del comando brigata della Guardia di finanza, fece presente al Ministero delle finanze che il provvedimento di revoca della concessione in uso dei locali stessi provocava serie difficoltà al funzionamento di un servizio importante ai fini sociali e, nello stesso tempo, distornando ad altro fine la destinazione per la quale era stato costruito dall'Ente risi l'edificio stesso.

« Accertata inoltre la impossibilità, per deficienza di locali ubicati vicino alla stazione ferroviaria, di sistemare altrove il posto di

ristoro in questione, non si mancò di richiamare l'attenzione del Ministero delle finanze, onde fosse riesaminata in senso favorevole almeno la proposta di utilizzazione di alcuni locali dell'immobile, tuttora disponibili, con riduzione della capienza dei letti, già esistenti, da 70 a 50.

« Ciò premesso, si è in grado di comunicare, anche a nome del Ministero delle finanze che, ferma restando la necessità della integrale destinazione dell'edificio di cui trattasi ad uso degli uffici finanziari locali e del comando di brigata della Guardia di finanza, in via del tutto eccezionale è stato già disposto che i locali a piano terreno dell'immobile siano utilizzati, anche per la campagna risicola in corso, come posto di ristoro per le lavoratrici addette alla monda del riso.

« Per quanto poi forma oggetto del punto 2°) è da rilevare che in effetto i posti di ristoro esistenti nei paesi di transito delle mondariso — in quanto beni ex fascisti — sono entrati a far parte del patrimonio dello Stato, che ne cura la sistemazione e la utilizzazione.

« Ai fini della sistemazione, gli uffici del Genio civile sono stati incaricati di attendere agli opportuni lavori. Per l'utilizzazione, l'Amministrazione delle finanze ha cercato di indurre l'Ente risi ad accettarne la concessione in uso novennale a condizione di favore. Ma, mentre l'Ente stesso si è indotto a stipulare i relativi atti per gli ex posti di ristoro di Novara, di Pavia, di Ponzana (Novara) e di Mortara (Pavia), per gli altri — e cioè Cremona, Carbagna, Mantova, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Vercelli — esso si è finora rifiutato, eccependo motivi di vario genere ed in particolare, lo stato di precarietà esistente per taluni edifici ».

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
MARAZZA.